



CORTE DEI CONTI

COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO E DELLE LORO FAMIGLIE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4, che ha attribuito alla Corte dei conti autonomia contabile ed organizzativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nell'ambito del comparto Ministeri;

Visto il d.lgs. n. 109/1998, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 130/2000, recante norme in materia di "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22 dicembre 2016, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale per il 2017;

Visto il capitolo 271 "Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" che, per l'esercizio finanziario 2017, presenta uno stanziamento pari ad Euro 500.000,00;

Ritenuta la necessità di ridefinire i limiti ed i criteri per l'erogazione degli interventi assistenziali già disciplinati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con provvedimento del Dirigente Generale Gestione Risorse Umane e Formazione dott. Umberto Piccinin;

Visto il decreto segretariale del 12 aprile 2017, n. 79 debitamente registrato, con il quale è stata istituita la Commissione per la concessione delle Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie;

Sentita la sopracitata Commissione;



N

Dispone quanto segue:

Articolo 1

BENEFICIARI

I sussidi possono essere erogati a favore dei dipendenti di ruolo della Corte dei conti, compresi i comandati out, in servizio al 1° gennaio 2016 e di quelli cessati dal servizio, sulla base delle spese effettivamente sostenute ed accuratamente documentate, anche se riferite a componenti del nucleo familiare anagrafico degli stessi.

Articolo 2

DOMANDE

Le domande volte ad ottenere il beneficio assistenziale dovranno essere presentate entro il **termine fissato con successiva circolare** del Segretario Generale e dovranno pervenire alla competente Commissione per il tramite della Direzione Generale Gestione Risorse Umane e Formazione – Servizio per il Trattamento economico personale amministrativo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del complessivo reddito familiare (relativa all'anno fiscale 2016 – Mod. 730/2017 o Mod. UNICO 2017 oppure Mod. CU 2017 qualora non rientranti fra i soggetti obbligati alla presentazione dei precedenti modelli);
- b) Copia della documentazione relativa alle spese sostenute qualora non corrispondano a quelle incluse nelle sopra evidenziate dichiarazioni reddituali. Le spese prese in considerazione al fine del contributo assistenziale saranno quelle effettuate nello stesso periodo indicato nel precedente punto a) ai fini fiscali (2016).

Articolo 3

REQUISITI REDDITUALI

Salvo casi di particolare ed eccezionale gravità, verificati dalla competente Commissione, le provvidenze saranno concesse ai soggetti di cui all'articolo 1 solo se rientranti nei livelli di reddito appresso indicati:

- c) Reddito individuale imponibile fino a 30.000,00 Euro e familiare imponibile fino a 42.000,00 Euro senza familiari a carico,
- d) Reddito individuale imponibile fino a 33.000,00 Euro e familiare imponibile fino a 46.000,00 Euro con un familiare a carico,
- e) Reddito individuale imponibile fino a 39.000,00 Euro e familiare imponibile fino a 56.000,00 Euro con due familiari a carico,



N

- f) Reddito individuale imponibile fino a 45.000,00 Euro e familiare imponibile fino a 66.000,00 Euro con tre o più familiari a carico,

Qualora il richiedente o almeno uno dei familiari a carico sia disabile ognuno dei limiti di reddito sopra individuati si intende aumentato di 10.000,00 Euro. In ogni caso l'importo del sussidio non potrà superare, nel complesso, l'importo di 1.700,00 Euro o essere inferiore a 250,00 Euro (fatta eccezione per il rimborso relativo alle spese di trasporto).

Articolo 4

SPESE

Le tipologie di spesa appresso indicate comportano l'erogazione del sussidio nei limiti massimi reddituali di cui al precedente articolo (76.000,00 Euro).

Per le spese relative alle sottoindicate fattispecie, il contributo assistenziale può essere erogato unicamente al personale in servizio, secondo i limiti sotto elencati:

Nascita, adozione, affidamento:

- 1) Euro 500,00 per evento documentato con certificato di nascita, adozione o affidamento entro l'anno dalla data dell'evento.

Trasporto pubblico (documentato con copia del titolo di viaggio):

- 2) Contributo massimo di 200,00 Euro per una spesa annuale fino a 350,00 Euro;
- 3) Contributo massimo di 300,00 Euro per una spesa annuale superiore a 350,00 Euro e fino a 500,00 Euro;
- 4) Contributo massimo di 400,00 Euro per una spesa annuale superiore a 500,00 Euro.

Spese funerarie:

- 5) Euro 600,00 per decesso del coniuge o di figli conviventi o di altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente (allegare stato di famiglia e fattura);
- 6) Euro 300,00 per decesso dei genitori o dei suoceri (allegare fattura);
- 7) Euro 1.000,00 per decesso del dipendente. In questo caso il sussidio è concesso al coniuge, ai figli o ad altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente (allegare stato di famiglia).

Articolo 5

RIMBORSI SPESE PER ISTRUZIONE FIGLI

Le domande relative alle tipologie di spesa sottoelencate debitamente documentate possono essere prodotte solo dal personale di ruolo della Corte dei conti (compresi comandati out) e per esse valgono i limiti di reddito indicati all'articolo 3.

Spese di istruzione:



- 8) Contributo massimo di 250,00 Euro per spese asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare per nucleo familiare con un solo figlio;
- 9) Contributo massimo di 400,00 Euro per spese asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare per nucleo familiare con due figli;
- 10) Contributo massimo di 550,00 Euro per spese asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare per nucleo familiare con tre figli;
- 11) Contributo massimo di 700,00 Euro per spese asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare per nucleo familiare con numero figli superiore a tre.

I limiti sopra fissati per il sussidio ed i criteri esposti relativamente ai componenti il nucleo familiare, sono da ritenersi applicabili anche per la scuola media di primo e secondo grado limitatamente all'acquisto dei libri di testo. In quest'ultimo caso la spesa dovrà essere documentata con copia della relativa fattura o scontrino fiscale.

Articolo 6

RIMBORSI PER SPESE MEDICHE, SPESE FAMILIARI E GRAVI SITUAZIONI ECONOMICHE

Le domande relative a rimborsi per spese mediche, spese familiari e spese sostenute a seguito di un decesso (art. 4 – punti 5),6) e 7), nonché per gravi situazioni economiche possono essere presentate anche dal personale di ruolo della Corte dei conti cessato dal servizio.

In questo ambito rientrano le spese per visite specialistiche, cure mediche (comprese quelle per acquisto di protesi o prestazioni odontoiatriche) ed ospedaliere del dipendente in servizio/in quiescenza, del coniuge, dei suoi figli o di altri componenti del nucleo familiare anagrafico, comprese quelle per viaggi e soggiorni (nel caso di cure erogate in luogo diverso e distante più di 100 Km, da quello di residenza). Per tale tipologia di spese nella domanda deve essere indicato che esse non sono state e non saranno rimborsate da altro ente pubblico o da società e associazioni assicurative.

L'importo del sussidio sarà pari:

- 1) al 25% delle spese documentate nell'ambito dei limiti reddituali di cui all'art. 3 – punto c);
- 2) al 20% delle spese documentate nell'ambito dei limiti reddituali di cui all'art. 3 – punto d);
- 3) al 15% delle spese documentate nell'ambito dei limiti reddituali di cui all'art. 3 – punto e);
- 4) al 10% delle spese documentate nell'ambito dei limiti reddituali di cui all'art. 3 – punto f)

e non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 800,00 Euro.

Per coloro ai quali è riconosciuto lo stato di handicap o di invalidità civile superiore al 45% da cui derivino spese per cure mediche e/o di degenza effettivamente sostenute, non a carico di altri enti pubblici e non rimborsate da società e associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria, l'importo massimo da corrispondere per la singola tipologia è pari a 1.700,00 Euro.



Articolo 7

GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO

Tenuto conto del periodo di tempo trascorso dalla concessione dell'ultimo intervento assistenziale e compatibilmente con la disponibilità dei fondi assegnati, può essere concesso un sussidio straordinario fino ad un massimo di 1.700,00 Euro al dipendente in servizio o quiescenza, in particolari condizioni di disagio economico opportunamente documentato relativamente alla propria situazione di insostenibilità reddituale.

Articolo 8

COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ASSISTENZIALI

Tutte le domande saranno esaminate dalla Commissione competente per la relativa istruttoria.

In tutti quei casi in cui il numero delle domande validamente presentate superi l'importo a disposizione della Commissione, si procederà nel rispetto del principio di rotazione, a porre in coda alla graduatoria coloro che siano risultati già beneficiari nell'ultimo biennio, fermo restando il principio di redditualità inferiore. La Commissione valuterà le singole situazioni familiari ed in particolare la composizione numerica del nucleo familiare.

Articolo 9

TRASPARENZA

Del presente Regolamento, insieme al decreto di costituzione della Commissione ed alla relativa circolare per l'anno 2017 a firma del Segretario Generale, sarà data ampia ed adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sulla Intranet Corte dei conti e sul sito dedicato alla Commissione.

Il Presidente

